



Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di
Zona A.S.L. BA



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Comune di Molfetta
Ass. alla Socialità

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE DELL'AMBITO TERRITORIALE N.1
MOLFETTA - GIOVINAZZO

Art. 1

Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Gestione dei Centri per le Famiglie (classificati ex art.93 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m. e i.) dell'Ambito territoriale n. 1 di Molfetta – Giovinazzo. Il Servizio offre interventi finalizzati ad un concreto aiuto ai nuclei familiari che presentino difficoltà di tipo relazionale, psicologico, educativo, sociale, assistenziale con particolare riferimento ai nuclei con presenza di minori.

Art.2

Importo complessivo dell'appalto

L'importo annuale dell'appalto è pari ad € 122.007,22 (oltre IVA al 5%) ed è finanziato con fondi del Piano sociale di Zona. Esso è stato determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dei costi di gestione presunti e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio. L'appalto ai sensi dell'art 35 D.lgs 50/2016 e s.m.i. ha un valore presunto di Euro 244.014,44 (IVA esclusa) tenuto conto della durata annuale e della facoltà di rinnovo/proroga per un anno nelle more dell'espletamento della gara.

Art. 3

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 12 mesi (con facoltà di rinnovo per un anno e/o proroga nelle more dell'espletamento della gara) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio. All'aggiudicatario è fatto obbligo di comunicare al RUP, l'immediato avvio delle attività fermo restando che il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art.4

Sedi - Utenze

Il Comune di Molfetta per le attività del Centro per le Famiglie mette a disposizione i locali situati a piano terra dell'edificio scolastico "Vincenzo Zagami" in Via Freemantle n.46, in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'affidamento. L'immobile è di proprietà del Comune di Molfetta in possesso di autorizzazione al funzionamento ex Determinazione Dirigenziale Settore Socio Educativo n.54 del 09/04/2008 ed iscrizione registro regionale n. 954 dell'11/12/2008, ai sensi dell'art.93 R.R. n.04/2007 e s.m.i. L'aggiudicatario riceverà in consegna i locali come da verbale di consegna ed inventario analitico e descrittivo da redigersi per il tramite del funzionario referente individuato dall'Amministrazione Comunale di Molfetta.

1
G

Il Comune di Giovinazzo per le attività del Centro per le Famiglie mette a disposizione per tutta la durata dell'affidamento del servizio, un immobile di proprietà del Comune allocato all'interno del Parco G. Scianatico dei metallurgici Giovinazzesi denominato "Villa Spada".

La ditta ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo delle sedi di svolgimento del servizio prima di formulare l'offerta di gara.

Gli uffici comunali preposti provvederanno a redigere l'inventario analitico e descrittivo di tutto l'arredo, delle attrezzature, suppellettili esistenti presso i Centri. La ditta ha l'obbligo di accollarsi tutti i costi inerenti alla fornitura di acqua, luce, riscaldamento, telefono e ogni altra prestazione diretta a garantire la funzionalità delle sedi, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e la pulizia degli ambienti, nonché della eventuale sostituzione che si rendesse necessaria. Eventuali dismissioni e/o sostituzioni di beni mobili devono essere autorizzati dai Comuni e verbalizzati unitamente all'inventario. La ditta ha l'obbligo di custodire il materiale e di farne un uso conforme alla sua naturale destinazione usando diligenza al fine di poterlo riconsegnare in buono stato. Nulla sarà riconosciuto alla Ditta per le eventuali migliorie apportate alle sedi di svolgimento del servizio. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria sono di competenza dei Comuni di Ambito. Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di qualsivoglia tipologia ed utenza (fornitura di energia elettrica per qualsiasi uso, le spese telefoniche, le spese per la fornitura dell'acqua e del gas per il riscaldamento) necessarie all'espletamento del servizio, nonché le spese di pubblicizzazione delle iniziative del Servizio da concordarsi con il Comune di Molfetta. E' fatto espresso obbligo di intestare ogni utenza relativa al centro al soggetto aggiudicatario, condizione imprescindibile affinché si possa provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto. Le periodiche verifiche da parte di tutti gli organismi di controllo, si effettueranno, anch'esse, a spese dell'aggiudicatario. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario tutti i tributi comunali e statali dovuti, nonché le spese generali e di gestione, intese nel senso più lato e le utenze del centro minori per le quali sarà necessario esibire avvenuta intestazione /voltura prima della sottoscrizione del contratto. L'aggiudicatario è tenuto ad elaborare relazioni tecniche trimestrali sulle attività svolte.

Art. 5

Procedure di gara e criteri di valutazione

L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici:

A) QUALITA' DELL'OFFERTA: MAX 80 PUNTI

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 30 punti

A.1.1	Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l'espletamento del Servizio in orari extra, volta ad aiutare l'utente) Punti 1 per ogni ora aggiuntiva settimanale di servizio oltre l'orario minimo di funzionamento previsto.	FINO A 8 PUNTI
A.1.2	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità specifica per il servizio oggetto dell'appalto rilasciata da organismi accreditati Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità generale dell'impresa rilasciata da organismi accreditati	FINO A 3 PUNTI
A.1.3	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio (da attribuire punti 0,50 per ogni figura aggiuntiva)	FINO A 5 PUNTI
A.1.4	Dotazione strumentale utilizzata ovvero mezzi e strumenti utili allo svolgimento di specifiche attività per migliorare la qualità del servizio (punti 1 per ciascun mezzo e/o strumento dettagliatamente indicato)	FINO A 9 PUNTI
A.1.5	Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Punti 0,5 per ogni Ente. Istituzione Scolastica, Associazione territoriale che si impegna a collaborare nelle attività descritte in progetto e strettamente attinenti il servizio (convenzioni, protocollo di intesa ecc.).	FINO A 5 PUNTI

A.2) Qualità del servizio: max 40 punti

A.2.1	Esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) relative al servizio da affidare, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 10 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	FINO A 5 PUNTI
A.2.2	Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da realizzarsi attraverso forme di informazione ed avvicinamento dei nuclei familiari del territorio finalizzate ad incrementare l'utenza)	FINO A 10 PUNTI
A.2.4	Capacità progettuale ed integrazione col territorio e le Istituzioni Scolastiche. Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, dei laboratori offerti con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (famiglie e minori) e di comunicazione tra impresa-utenti- famiglie-soggetti istituzionali Capacità progettuale da 0 a 8 punti Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da 0 a 3 punti Capacità di coinvolgimento dell'utenza da 0 a 5 punti Capacità di integrazione con altri servizi sul territorio da 0 a 4 punti	FINO A 20 PUNTI
A.2.5	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività Previsione di tecniche di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto	FINO A 5 PUNTI

A.3) Qualità Economica: max 10 punti

A.3.1	Elementi aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di miglioramento del servizio come apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi diversi da quelli indicati al punto A1.4 Sarà assegnato 1 punto per ogni servizio, bene strumentale aggiuntivo, unità lavorativa aggiuntiva	FINO A 10 PUNTI
--------------	--	------------------------

B) OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti

Per la valutazione dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, dovrà essere attribuito il punteggio non superiore a 20 punti su 100 adottando la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo minimo offerto}}{\text{Prezzo singola offerta}} \times 20$$

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.
L'Ambito si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.

Art. 6

Soggetti idonei a partecipare all'appalto

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80,81, 82 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti (cooperative sociali, di produzione e lavoro ecc.);
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- capacità finanziaria dimostrata da:
- idonea dichiarazione bancaria - in caso di ATI una dichiarazione bancaria per ogni impresa raggruppata;
- fatturato dell'ultimo triennio (2015-2017) per gestione di centri famiglia, pari ad Euro 366.021,66 IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;
- fatturato globale dell'ultimo triennio (2015-2017) per la gestione di servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 366.021,66 IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;
- assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno 3 anni, attestata da Enti Pubblici;
- obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.
- impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 13 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016:

- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui all'articolo 45, del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;
- i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 7

Destinatari del servizio

I servizi offerti dai Centri per le famiglie sono rivolti alla generalità dei cittadini residenti nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, in particolare ai nuclei familiari di cui all'art 1 del capitolato.

Art. 8

Gestione del Centro

Il "Centro per le famiglie" è un servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità che deve essere prestato da una equipe integrata di professionalità che deve comprendere lo psicologo, il pedagogo, l'educatore professionale e l'assistente sociale nel rispetto delle specifiche competenze e degli interventi programmati nel centro. Il servizio è aperto a qualsiasi famiglia residente nel territorio di Ambito, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita, particolarmente nelle relazioni con i minori, facilitando la formazione di una identità genitorialità, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità, favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante, stimolando la capacità di organizzazione e di autonomia di ognuno (adulti, minori e anziani), nonché la elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita. Il Centro opera in collegamento oltre che con i Servizi Sociali Comunali, con i servizi Territoriali Socio Sanitari, con le Istituzioni Scolastiche, altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio al fine di favorire la massima integrazione dei saperi, professioni e risorse, per la realizzazione delle attività nonché di eventi specifici finalizzati alla promozione dello stesso Centro.

Le attività minime previste nei centri per le famiglie sono così articolate:

Attività del Centro per le Famiglie del Comune di Molfetta

SERVIZI:

Sostegno alla genitorialità su tematiche e bisogni evidenziati dalle stesse famiglie;

Interventi di Mediazione familiare;

Consulenza e sostegno psico-terapeutico in favore di minori e famiglie in situazioni di disagio, rivolto prioritariamente a nuclei seguiti dal servizio sociale;

Iniziative su comportamenti antisociali, forme di bullismo, cyberbullismo, ludopatie

LABORATORI:

Laboratorio di informatica; altri laboratori

SPORTELLI DI ASCOLTO.

"Sportello di ascolto" rivolto a nuclei familiari che vivono con difficoltà il loro ruolo di genitori senza alcuna distinzione in relazione alla forma e/o composizione del nucleo che necessitano di un supporto nel loro ruolo.

Lo Sportello di ascolto dovrà essere attivo per almeno tre volte a settimana per la durata di due ore e gestito da uno Psicologo.

Attività del Centro per le Famiglie del Comune di Giovinazzo

Il centro dovrà essere gestito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

SERVIZI:

Servizio di psicoterapia

Iniziative di sensibilizzazione all'affido, bullismo e cyberbullismo, prevenzione sui disturbi alimentari, prevenzione e contrasto sul maltrattamento e violenza donne e minori nonché realizzazione di forme di mutuo ed auto-aiuto tra famiglie

Servizio di mediazione familiare

Servizio di formazione e sostegno alla genitorialità, su tematiche e bisogni evidenziati dalle stesse famiglie e dal Servizio Socio Professionale del Comune di Giovinazzo.

LABORATORI:

Laboratorio di socializzazione rivolto ai minori al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione mediante giochi ricreativi, attività ludiche espressive individuali e di gruppo;

Laboratorio di cucina, anche interetnica, quale occasioni di incontri anche tra diversi Paesi di culture e tradizioni;

Laboratorio di ballo, Laboratorio di informatica

Attività ludico ricreative, teatrali e di ginnastica dolce rivolte agli anziani.

Art. 9

Coordinamento e controllo del Servizio

Il coordinamento e la supervisione del servizio sono affidati al servizio Sociale Professionale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, che valuta e coordina l'attuazione del progetto sulla base dei seguenti indicatori:

In particolare il Servizio Sociale Professionale:

- coordina tutte le fasi e le attività del servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- provvede alla supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione del servizio;
- stabilisce le priorità e gli obiettivi dell'intervento;
- provvede alla verifica periodica degli obiettivi e dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;

Art. 10

Responsabile del coordinamento tecnico

È fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario individuare al suo interno un responsabile del servizio per tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi di esso, quale interlocutore unico con il Servizio Sociale Professionale. Il Responsabile del coordinamento tecnico deve essere in possesso della qualifica di Assistente Sociale, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e stazione appaltante e che rappresenti per quest'ultima la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio. In caso di assenza, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente al Servizio Sociale professionale il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione. Il Responsabile del Coordinamento Tecnico dovrà svolgere tutte le funzioni ed i compiti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica del servizio con il Servizio Sociale Professionale. Trimestralmente, inoltre, il Responsabile del coordinamento Tecnico dovrà presentare una relazione scritta sull'andamento generale del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti.

Art. 11

Figure professionali

Il Centro per le Famiglie di Molfetta sarà coordinato da un Assistente Sociale in possesso di Laurea Specialistica regolarmente iscritto all'Albo professionale, per n. 16 ore settimanali per 12 mesi. Le attività previste saranno svolte da uno Psicologo con documentata esperienza in psicoterapia familiare, regolarmente iscritto all'albo professionale, oltre alle figure di esperti in attività laboratoriali come da progetto presentato.

Il Centro per le Famiglie di Giovinazzo sarà coordinato da un Assistente Sociale regolarmente iscritto all'Albo professionale, per n. 6 ore settimanali per 12 mesi il quale sarà impegnato anche in attività rivolte agli anziani per n. 18 ore settimanali per 12 mesi. Le seguenti attività saranno svolte da uno Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, regolarmente iscritto all'Albo professionale:

Servizio di psicoterapia: 10 ore settimanali per 12 mesi

Iniziative di sensibilizzazione all'affido, bullismo e cyberbullismo, prevenzione sui disturbi alimentari, prevenzione e contrasto sul maltrattamento e violenza donne e minori nonché realizzazione di forme di mutuo ed auto-aiuto tra famiglie: **30 ore annue**

Servizio di mediazione familiare: **3 ore settimanali per 12 mesi**

Servizio di sostegno alla genitorialità: **3 ore settimanali per 12 mesi**

Esperti:

6 esperti per seguenti attività laboratoriali:

2 esperti per laboratorio per minori al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione mediante giochi ricreativi, attività ludiche espressive, individuali e di gruppo: **3,5 ore settimanali (per ciascun esperto) per 8 mesi;**

1 esperto per il laboratorio di cucina, anche interetnica, quale occasioni di incontri anche tra diversi Paesi di culture e tradizioni: **2 ore settimanali per 8 mesi;**

1 esperto per un laboratorio di ballo: **1 ora settimanale per 8 mesi;**

1 esperto laboratorio di informatica: **2 ore settimanali per 8 mesi;**

1 esperto per la gestione delle attività rivolta agli anziani mediante attività ludico ricreative, teatrali e di ginnastica dolce: **18 ore settimanali per 12 mesi;**

L'aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro. La tariffa oraria da corrispondere dovrà essere differenziata in riferimento al profilo posseduto dal singolo operatore.

Art. 12

Personale impiegato e tutela dei lavoratori

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di gestire il servizio oggetto del presente capitolato mediante personale in numero idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio medesimo, come risultante dall'offerta tecnica che sarà presentata in sede di gara.

L'Ambito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di procedere al corretto inquadramento giuridico ed economico e di assumere l'onere retributivo delle figure professionali impiegate nella gestione dei servizi di che trattasi, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il "turn over degli operatori", l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell'appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all'offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

Inoltre, l'aggiudicatario/i si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria delle cooperative, e nei modi previsti dall'art. 83 dello stesso, e/o dei CCNL equivalenti, ed ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

L'Ambito, ogniqualvolta accerti, a mezzo ispettorato del lavoro, violazioni degli obblighi contrattuali relativi al personale, previa contestazione all'impresa aggiudicataria, può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo globale del corrispettivo previsto dal contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato suddetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicataria deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ambito appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni



di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Tale previsione deve essere espressamente sottoscritta dal personale nei contratti di lavoro a stipularsi. La Ditta è tenuta a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato favorendo la partecipazione del proprio personale ad iniziative formative poste. Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente. L'eventuale costo relativo a tale attività sarà a carico della Ditta medesima senza alcun onere aggiuntivo per l'Ambito.

Art. 13

Pagamenti e fatturazione

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture elettroniche successivamente al mese di espletamento del servizio. Le fatture, saranno pagate entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento delle stesse al protocollo generale del Comune capofila di Molfetta a condizione che siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione del DURC, da parte di questa stazione appaltante. La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del responsabile del procedimento e del referente tecnico incaricati. L'Ambito potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 14

Esecuzione in danno

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ambito potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, a cui saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ambito potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 15

Responsabilità e polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00;
- incendi e furti sia per l'immobile che per il materiale contenuto nel Centro, per un massimale non inferiore a € 150.000,00 per l'incendio dello stabile e € 30.000,00 per l'incendio e furto dell'arredamento e delle attrezzature. Nelle relative polizze l'aggiudicatario è tenuto sempre a dichiarare che il beneficiario dell'Assicurazione è il Comune quale proprietario di tutto l'arredamento e locatario dell'immobile a norma degli articoli precedenti;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
 - in caso di morte € 100.000,00;
 - in caso di invalidità permanente € 150.000,00;
 - per spese mediche € 5.000,00.

Art. 16

Scadenza dell'affidamento del servizio

Alla scadenza dell'affidamento, la riconsegna al Comune dell'immobile, del relativo arredamento e del materiale in dotazione ai Centri deve essere eseguita immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla scadenza della stessa. In nessun caso le eventuali contestazioni dovranno ritardare la riconsegna della struttura e dei materiali. Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, il Comune non ha l'obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato nella medesima Struttura. Pertanto, l'aggiudicatario cessante avrà l'obbligo di liquidare ogni spettanza dovuta al personale

medesimo secondo le leggi vigenti, senza che il Comune possa essere comunque sollecitato a farsi carico, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, degli oneri medesimi.

Art 16 bis Clausola sociale

L'aggiudicatario che subentra nell'esecuzione del servizio dovrà assicurare i livelli minimi occupazionali, procedendo all'assunzione del personale, già in forza nell'impresa cessante. L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assunto.

Art. 17 Obblighi a carico dell'aggiudicatario

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- comunicare all'avvio del servizio elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione/sostituzione;
- designare un referente che rappresenti per l'Ambito e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e che espliciti funzioni di coordinamento;
- trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- redigere relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere all'Ambito, a cura del Rappresentante legale dell'Impresa;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge;
- individuare, all'avvio del servizio, sul territorio dell'Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, informazioni all'utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano, dell'ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00), fax, nonché ogni altro riferimento utile;
- garantire la sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.



Art. 18

Poteri di controllo e vigilanza

L'Ambito può eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l'esecuzione avvenga secondo il presente capitolato e le norme di legge. Qualora dalle verifiche vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e questi siano contestati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, con lettera di invito a rimuoverli immediatamente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dall'art.23 del presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

Art. 19

Subappalto

E' nulla la cessione del contratto. Le prestazioni oggetto dell'appalto non sono sub appaltabili.

Art. 20

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 21

Cauzioni

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 .

Art. 22

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

L'Ambito ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Dirigente del Settore Socialità riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni. L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento.

Art. 23

Penalità



In ogni momento l'Ambito potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato, e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante il corretto e cortese rapporto con gli utenti dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del Responsabile del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato. Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- a) ritardi e/o mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: € 200,00 al giorno;
- b) inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicato, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 50,00 al giorno; 12
- c) mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato: una penalità, per il primo mese, di € 200,00 e di € 300,00 per ogni mese successivo;
- d) mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: €. 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;
- e) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da €. 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- f) inosservanza del CCNLL in materia di rispetto dei tempi di retribuzione del personale, art. 83 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e/o CCNL equivalenti, che prevede "la retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ogni mese", €. 200,00 per ciascun dipendente. La reiterata violazione effettuata per oltre n. 2 mensilità, anche a scapito di un solo lavoratore, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- g) violazione dei doveri da parte del personale di cui all'art. 11, comporterà una penale di €. 200,00 a violazione per singolo lavoratore;
- h) ogni sostituzione di personale, seguente al primo mese di appalto, se effettuata in difformità alle previsioni dell'art. 11 e 12 comporterà una penale a carico dell'operatore di €.300,00 per ogni figura professionale variata, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- i) mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi comporterà una penale di €.300,00. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- j) mancata emissione di relativa nota di credito, entro trenta giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell'aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risultino errori contabili, comporterà una penale per l'operatore di €.100,00 al giorno per il ritardo .
- k) mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica, comporterà una penale pari a €.300,00 per singolo obbligo contrattuale.
- l) irreperibilità anche telefonica del coordinatore comporterà una penale di €.150,00 per singolo episodio.
- m) mancata presentazione di documentazione di cui all'art.16 del presente capitolato, comporterà una penale di €.200,00 per singolo episodio.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, i responsabili tecnici delle rispettive parti adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea. L'applicazione della penale non comporta per l'Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta A/R, nonché trasmessa anche per telefax. Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ambito qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti paragrafi. La ditta

aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Ambito si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 24

Trattamento dei dati personali - Consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. In ogni caso il Comune di Molfetta dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s. m. e i.. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. Poiché, in relazione all'esecuzione del contratto, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale di committenza risulta titolare, l'aggiudicatario è da ritenersi designato quale RESPONSABILE del TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n.196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in ossequio alla normativa vigente in materia di privacy e del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" in vigore dal 25.05.2018, esclusivamente per le finalità della gara.

Art. 25

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26

DUVRI

Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza.

Art. 27

Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.

Art. 28

Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni in materia contenute nelle norme di legge e regolamentari vigenti per tempo.

IL DIRIGENTE
Avv. Roberta Lorusso

Il Rip
dott. M.C. Del Vescovo